



STATUTO

Art. 1 RAGIONE SOCIALE

Con il nome di ATKYE Associazione Ticino Kenya Youth Education viene costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2 SCOPI

L'associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di sostenere lo sviluppo integrale della persona per mezzo di progetti di cooperazione in Kenya con particolare attenzione alla condizione della donna.

L'associazione non persegue nessun scopo di lucro.

Art. 2A

L'Associazione si riserva la facoltà di concedere, previa decisione unanime del comitato, degli incentivi finanziari sotto forma di prestiti a tasso zero a favore di collaboratori attivi nel progetto in Kenya alle seguenti condizioni cumulative:

- + l'importo globale del/dei prestito/i non deve superare il controvalore di CHF 5'000.00 per anno e viene concesso una tantum per collaboratore
- + l'importo deve avere come scopo principale quello di garantire alla famiglia del richiedente condizioni di vita e di abitazione dignitose
- + il richiedente deve essere stato attivo nel progetto da almeno 5 anni comprovando la propria serietà e fedeltà e deve dimostrare di non essere in grado di autofinanziarsi autonomamente
- + il rimborso della somma deve iniziare una volta terminati i lavori o gli acquisti o altri servizi per i quali il prestito è stato concesso e deve consistere di una somma minima di CHF 50.00 mensili, detraibili direttamente dalla busta paga del richiedente
- + la situazione finanziaria dell'Associazione deve essere tale da poter approvare la concessione dell'incentivo senza mettere in pericolo il finanziamento del progetto educativo in quanto tale.

Art. 3 SEDE

L'associazione ha sede a Lugano (Svizzera).

Art. 4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono membri, tutte le persone che condividono gli scopi dell'associazione e versano un minimo corrispondente alla tassa sociale annuale. Possono divenire membri anche persone giuridiche che hanno comunque diritto ad un unico voto in assemblea generale.

La qualità di socio dell'associazione si perde per dimissione, a causa del mancato pagamento o per motivo grave su decisione dell'assemblea.

Art. 5 ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale
- Il comitato
- La commissione di revisione

Art. 6 L'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale, l'organo supremo, si compone dei membri dell'associazione.



Art. 7 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell'assemblea sono:

- la nomina del comitato
- l'approvazione e la modifica degli statuti
- l'approvazione dei conti annuali
- l'approvazione del programma di attività
- la nomina della commissione di revisione.

Art. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria dal comitato o su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene per iscritto con un mese di anticipo con indicazioni dell'ordine del giorno. Le proposte individuali devono pervenire al comitato che le trasmette ai soci 10 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea generale può prendere decisioni unicamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9 MODO DI DECISIONE

Ogni membro ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona con diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La modifica degli statuti, lo scioglimento dell'associazione e l'esclusione di un/a socio/a richiedono tuttavia la maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ (due/terzi) dei soci presenti. In caso di parità è determinante il voto presidenziale.

Art. 10 COMITATO

Il comitato si compone di al massimo 7 membri. La designazione del presidente avviene al suo interno. Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'associazione. Il comitato delibera alla presenza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti. Le attività di segretariato e di cassiere possono essere assunte da persone esterne al comitato. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.

Art. 11 COMMISSIONE DI REVISIONE

La revisione dei conti è affidata a due membri dell'associazione nominati dall'assemblea per un periodo di 4 anni. Essi sono sempre rieleggibili. I revisori presentano all'assemblea un rapporto sull'andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

Art. 12 RESPONSABILITÀ E RAPPRESENTANZA

Il presidente rappresenta l'associazione. L'associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e dei singoli associati.

Art. 13 FINANZIAMENTO

Il finanziamento dell'attività dell'associazione proviene da:

- contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche
- collette
- quote sociali.

ATKYE ♦ Associazione Ticino Kenya Youth Education ♦ C.P. 5478 ♦ CH-6901 Lugano

Conti Bancari: UBS CH62 0024 7247 5191 34M1 L ♦ Banca Cler CH79 0844 0636 2262 9009 5

Banca Raiffeisen CH45 8034 4000 0020 4678 7

info@atkye.ch ♦ www.atkye.ch



Art. 14 PERIODO DI GESTIONE

L'anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Art. 15 SCIoglimento

L'associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'assemblea a maggioranza del 2/3 (due terzi). In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente con scopo simile deciso dall'assemblea.

Art. 16 NORME SUPPLETORIE

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS.

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore il 9 Giugno 2018 in sostituzione dello statuto precedente modificato nel Settembre 2001 e di quello datato Settembre 1997 e sottoscritto dai soci costitutori.